

Pubblicato il 02/09/2016

N. 09501/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13660/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13660 del 2015, proposto da M. A. M. M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Mazzeo C.F. -----, domiciliato ex art. 25 cpa presso l'Ufficio di Segreteria Tar Lazio in Roma, Via F., n. --- in assenza di domicilio eletto in Roma;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l'annullamento

del provvedimento a prot. n. 0035374 del 17 luglio 2015 con il quale il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento del titolo di medico specialista in "cuore e vasi sanguigni" conseguito in Egitto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 20 ottobre 2015 e depositato il successivo 19 novembre 2015, il ricorrente espone di avere presentato alla ridetta Amministrazione, in data 10 aprile 2015, domanda per ottenere il **riconoscimento del titolo di medico specialista in "cuore e vasi sanguigni" conseguito in Egitto**, presso la facoltà di Medicina dell'Università di Menia, allegando la documentazione richiesta, ma che il Ministero, ritenuta la documentazione non esauriente, con nota del 7 maggio 2015 chiedeva la produzione di ulteriore documentazione.

Nello specifico era richiesta una nuova Dichiarazione di valore in originale, che ad integrazione di quella già trasmessa attestasse: a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento; b) i requisiti di accesso al corso di specializzazione; c) gli anni di durata del corso di specializzazione; d) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione la nota richiedeva la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità; e) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel paese di conseguimento; f) le modalità didattiche, i contenuti e le attività pratiche che hanno costituito oggetto del corso di specializzazione; g) l'attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese di origine e/o di provenienza rilasciato in data non anteriore a tre mesi. Riguardo a quest'ultimo documento il Ministero precisava che quello prodotto risultava scaduto.

Rappresenta ancora che quindi richiedeva alla sua Ambasciata la nuova Dichiarazione di valore della quale tuttavia entrava in possesso soltanto il 10 settembre 2015, quando, nelle more il Ministero della Salute già gli aveva inviato in data 20 giugno 2015 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di riconoscimento, con la quale rilevava che la mancata esibizione della documentazione completa non avrebbe permesso di valutare il percorso formativo svolto, sotteso al conseguimento del titolo.

2. Ed infatti ne seguiva il provvedimento del 17 luglio 2015, al momento gravato, di diniego del riconoscimento, avverso il quale parte ricorrente propone: 1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e per difetto dei presupposti; 2) Violazione di legge e segnatamente dell'art. 3 Cost.

Conclude con istanza di riesame, istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Ministero si è costituito in giudizio.

4. Alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2015 l'istanza cautelare è stata accolta e nella considerazione della prodotta Dichiarazione di valore del 10 settembre 2015 è stato ordinato al Ministero il riesame della domanda.

5. Il Ministero con nota del 13 gennaio 2016 inviata anche all'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato al ricorrente che per poter procedere al riesame era necessario acquisire la Dichiarazione di valore del 10 settembre 2015 citata nell'ordinanza oltre alla restante documentazione indicata nella nota del 7 maggio 2015 ed ha concluso osservando che il ricorrente, una volta entrato in possesso della documentazione ben avrebbe potuto reiterare la domanda di riconoscimento.

6. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 25 maggio 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, come di seguito precisato.

Con esso l'interessato impugna il provvedimento definitivo di diniego del riconoscimento del titolo di medico specialista in "cuore e vasi sanguigni", conseguito dallo stesso in Egitto presso l'Università di Menia in data 29 luglio 2008.

2. Avverso tale provvedimento l'interessato, con la prima doglianza lamenta che il provvedimento impugnato è illegittimo poiché frutto del mancato dialogo tra amministrazioni e di un'istruttoria carente. Il Ministero della Salute non ha tenuto conto che le informazioni che sono contenute nella Dichiarazione di valore si ricavano anche da tutta la certificazione tradotta e prodotta con la domanda, e tale difetto di istruttoria si pone pure in spregio della giurisprudenza in materia: C. Stato n. 4613 del 4 settembre 2007. Insiste che tutte le informazioni pretese dall'Amministrazione si ricavano da tutti i documenti allegati alla originaria domanda di riconoscimento ed alla Dichiarazione di valore ad essa acclusa.

Col secondo mezzo osserva che il provvedimento viola palesemente il principio di uguaglianza atteso che il ricorrente si trova ad essere trattato in maniera del tutto differente rispetto agli stranieri di altre nazionalità extra UE che si trovano nella sua medesima situazione. Invero l'Italia ha stipulato con molti governi esteri Convenzioni bilaterali che consentono il riconoscimento quasi automatico dei titoli professionali conseguiti nel paese di origine, ma non altrettanto con l'Egitto, con cui esiste soltanto una nota di scambio del 1952, stipulata peraltro tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita che consente il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti in Egitto fino al grado universitario, esclusi però i titoli che abilitano all'esercizio della professione come è il master di specializzazione in malattie cardiovascolari conseguito dall'odierno ricorrente.

3. Le censure possono essere condivise nei termini che seguono e conviene principiarsi proprio dalle notazioni da ultimo effettuate da parte ricorrente, laddove pone in evidenza che, in assenza di una convenzione bilaterale con l'Egitto per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito, l'interessato non ha avuto altro strumento che affidarsi ai competenti organi in Italia ed in Egitto per ottenere una pronuncia sulla validità del titolo di specializzazione conseguito nella nazione di appartenenza.

La circostanza posta in evidenza con la nota a prot. 1327 del 13 gennaio 2016, successiva alla ordinanza cautelare di riesame e con la quale il Ministero ha posto in evidenza di non avere effettuato l'adempimento imposto dal giudice in quanto la Dichiarazione di valore del 10 settembre 2015, sopraggiunta al diniego quando questo era stato già adottato, non era mai stata prodotta dall'interessato, se trova una sua logica nella normale dialettica processuale, per cui parte ricorrente l'ha prodotto in sede di ricorso a sostegno delle proprie posizioni, tuttavia va coniugata con l'osservazione recata in calce alla nota del 7 maggio 2015 e nella comunicazione del 20 giugno 2015 sui motivi ostativi al rilascio del riconoscimento, con le quali il Ministero, prima di adottare il diniego, ha chiarito che la Attestazione relativa ad eventuali impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione risultava scaduta, oltre a comunicare le carenze nella documentazione che in parte risulterebbero sanate dalla Dichiarazione di valore del 10 settembre 2015 sopraggiunta oltre il termine di trenta giorni, concesso dal Ministero per integrare la documentazione allegata alla domanda.

E dunque se da un lato non appare giustificata la mancata ottemperanza all'ordine del giudice seppure recato a seguito del sommario esame della vicenda proprio della fase cautelare, sono comprensibili le perplessità espresse dalla Amministrazione nella nota per l'udienza del 13 gennaio 2016 che nel citare la precedente nota del 7 maggio 2015 di richiesta di integrazione ne appare meramente ripetitiva.

Da tali osservazioni si deducono due ordini di conclusioni.

L'Amministrazione è tenuta ad esaminare e valutare la Dichiarazione di valore allegata al fascicolo di parte nel proposto gravame, alla luce della giurisprudenza anche civilistica sull'argomento che vuole formato il fascicolo processuale quando parte attrice lo abbia integralmente depositato nei termini di legge con tutti i documenti allegati che, dunque, formano piena prova delle circostanze riferite nella detta documentazione (cfr. Corte di Appello di Roma, sezione II, 25 giugno 2009), con conseguente obbligo dell'Amministrazione di esaminarla nell'ambito dell'incardinato procedimento.

Parte ricorrente d'altra parte non può trincerarsi dietro un presunto aggravamento della procedura di riconoscimento del titolo di cui è in possesso, come prefigurato dalla due censure proposte, dal momento che nulla oppone in ordine alla parte della motivazione del provvedimento di diniego laddove fa riferimento alla nota a prot. n. 31517 del 20 giugno 2015, che seguiva già una prima nota ministeriale a prot. n. 23463 del 7 maggio 2015 nella quale appunto si rappresentavano gli impedimenti relativi alla documentazione prodotta che risultava o incompleta o scaduta, con conseguente obbligo della stessa di fornire le richieste integrazioni.

4. Con le precisazioni di cui sopra il ricorso va dunque accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento a prot. n. 38374 del 17 luglio 2015 con cui il Ministero della Salute ha disposto il diniego di riconoscimento del titolo di medico specialista in cuore e vasi sanguigni conseguito in Egitto dal ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.

5. Le superiori considerazioni consentono di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione precisato e per l'effetto annulla il provvedimento a prot. n. 38374 del 17 luglio 2015 con cui il Ministero della

Salute ha disposto il diniego di riconoscimento del titolo di medico specialista in cuore e vasi sanguigni conseguito in Egitto dal ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO